

b) ritenute a titolo d'acconto: i costi e ricavi rilevano sia civilisticamente che fiscalmente nell'anno di maturazione senza nessuna ripresa sull'Unico:

==/==	a	==/==
Banca c/c (per l'importo netto incassato) Erario c/ rit. acc. (art. 3.113 L. 549/95)		Certificati di capitalizzazione (per le somme versate nei vari anni) Proventi da capitalizzazione (differenza al lordo dell'imposta tra capitale riscosso e premi pagati)
Proventi da capitalizzazione (storno)	a	Ratei attivi

CESSIONE DEL CC - L'eventuale differenza (positiva o negativa) costituisce componente positivo (plusvalenza) o negativo (minusvalenza) di reddito.

CESSIONI IN GARANZIA

lidd - Per il cedente si avrà un componente negativo di reddito costituito dall'automatica diminuzione del magazzino; chi riceve il bene in sostituzione non dovrà eseguire alcuna rilevazione.

Iva - La cessione di un bene in sostituzione di un altro difettoso, non è soggetta a fatturazione purché:

- avvenga entro il termine di garanzia;
- sia un obbligo previsto originariamente dal contratto.

Si dovrà emettere Ddt con causale "Cessione in garanzia".

CLAUSOLE DI TRASPORTO - Incoterms

Le clausole di trasporto dette anche **Incoterms**, sono state elaborate dalla Camera di Commercio internazionale per regolarizzare gli scambi internazionali, anche se gli operatori possono liberamente formulare e concordare altre clausole. Le clausole Incoterms individuano in maniera chiara e puntuale le posizioni di rischio e di costo dei due contraenti: fino a quando rischi e/o costi di spedizione, trasporto e doganali, sono a carico del venditore e da quando passano invece a carico del compratore. Indipendentemente da rischi e costi, ricordiamo:

- lidd - i ricavi si considerano conseguiti ed i costi sostenuti, alla consegna o spedizione, salvo che l'effetto traslativo sia posticipato;
- Iva - l'operazione si considera effettuata alla consegna o spedizione ai sensi dell'art. 6/633, ma può essere anticipato dal pagamento totale o di acconti.

Le clausole sono indicate in ordine di obblighi per il venditore: dal minimo al massimo impegno.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco fabbrica (... luogo convenuto)	Ex works (... named place)	EXW

Gli obblighi del venditore si esauriscono col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (per es. stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.). Se non esistono altre pattuizioni tra le parti il venditore non è tenuto né a caricare la merce né a sdoganare la merce. Il compratore dovrà sostenere le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce dai locali del venditore fino alla destinazione desiderata.

La prova della consegna non necessita di alcuna documentazione obbligatoria in quanto il venditore adempie ai propri obblighi semplicemente mettendo la merce a disposizione del compratore.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco vettore (... luogo convenuto)	Free Carrier (... named place)	FCA

Il venditore assolve ai propri doveri mediante consegna della merce al vettore designato dal compratore nel luogo o nel punto convenuto. Con "Vettore" si intende qualsiasi persona che in forza di un contratto si impegna ad effettuare o a far effettuare un trasporto.

Se la consegna deve essere fatta a soggetto diverso dal vettore, quale è ad es. uno spedizioniere, la prassi commerciale prevede che le condizioni contrattuali FCA (e quindi la consegna) siano adempite nel momento in cui la merce è rimessa a tale persona.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco lungo bordo (... porto d'imbarco convenuto)	Free alongside Ship (... named port of shipment)	FAS

Il venditore adempie l'obbligo di consegna nel momento in cui pone la merce "sottobordo" della nave. E' da